

**COMUNE DI SAVIGNONE***Città Metropolitana di Genova***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 12-03-2020

N. 29 del Registro dei Verbali

**OGGETTO: Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2020.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di marzo alle ore 09:30 in Savignone nella sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza e le prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>Pr./As.</b>
Tamagno Mauro	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
Cecchini Anna	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
Apicella Andrea	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
Puzzo Alessandra in Badino	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
Gardella Daniela	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Assume la Presidenza il Sindaco Tamagno Mauro.

Partecipa il Segretario Comunale Caprara Rossella.

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, con funzioni e delega ai Tributi, Sig. Mauro Tamagno;

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16.06.1998, n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/1998 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007, n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTO l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.07.2013, con la quale si è provveduto a determinare le aliquote e la soglia di esenzione per l'anno 2013;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 79 del 08.09.2014, n. 61 del 27.07.2015, n. 32 del 08.04.2016 e la nota del MEF acquisita a protocollo n. 0003066 del 11.05.2016, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2017 e la n. 26 del 09.03.2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 01.03.2019 di conferma delle aliquote variabili e la soglia di esenzione per l'annualità 2019, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

CONSIDERATO pertanto che le aliquote degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 sono risultate pertanto le medesime già in corso di validità per l'anno 2013 ovvero:

- da 0 a 15.000,00 euro 0,50%
- da 15.000,01 a 28.000,00 euro 0,55%
- da 28.000,01 a 55.000,00 euro 0,65%
- da 55.000,01 a 75.000,00 euro 0,75%
- oltre 75.000,00 euro 0,80%
- soglia di esenzione se il reddito complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a Euro 15.000,00; nel caso di superamento del suddetto limite, (15.001,00) l'addizionale comunale IRPEF si applica al reddito complessivo secondo i criteri di cui alla succitata tabella;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2020 l'aliquota variabile dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione nella medesima misura vigente negli anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 e 2019, così come segue:

- da 0 a 15.000,00 euro 0,50%
- da 15.000,01 a 28.000,00 euro 0,55%
- da 28.000,01 a 55.000,00 euro 0,65%
- da 55.000,01 a 75.000,00 euro 0,75%
- oltre 75.000,00 euro 0,80%
- soglia di esenzione se il reddito complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a Euro 15.000,00; nel caso di superamento del suddetto limite, (15.001,00) l'addizionale comunale IRPEF si applica al reddito complessivo secondo i criteri di cui alla succitata tabella;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, per il 2020-2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno 28.02.2020 nel quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali è differito al 30.04.2020..."*;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2020-2022 e Bilancio di previsione finanziario 2020-2022);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi:

## DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020 l'aliquota variabile di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

▪ da 0 a 15.000,00 euro	0,50%
▪ da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,55%
▪ da 28.000,01 a 55.000,00 euro	0,65%
▪ da 55.000,01 a 75.000,00 euro	0,75%
▪ oltre 75.000,00 euro	0,80%
2. Di confermare la soglia di esenzione per l'anno 2020 dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e di riconfermare che nel caso di superamento del suddetto limite, (15.001,00) l'addizionale comunale IRPEF si applicherà al reddito complessivo secondo i criteri della tabella di determinazione delle aliquote di cui al precedente punto 1;
3. Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Di rimettere il presente atto al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione;
5. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione dell'addizionale IRPEF 2020, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ( [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ). Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC. Detta trasmissione deve essere eseguita entro il termine perentorio previsto dalla legge ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), che dovrà essere effettuata dal Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge;
6. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l'esecuzione degli adempimenti di conseguenza.

Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

---

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Tamagno Mauro)

IL Segretario Comunale  
(Caprara Rossella)

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo Pretorio.

Savignone, lì \_\_\_\_\_

IL Responsabile del Servizio  
Porcile Barbara

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio al n. \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il giorno 12-03-2020:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Savignone, lì \_\_\_\_\_

IL Responsabile del Servizio  
Porcile Barbara

---